

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 maggio 2024, concernente l'individuazione degli uffici territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze e definizione dei relativi compiti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 167 del 18 luglio 2024, entrato in vigore il giorno 17 agosto 2024, ed in particolare, la tabella di cui all'allegato C del medesimo decreto che individua gli uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado e le relative trentacinque posizioni dirigenziali non generali;

Vista la nota prot. n. 173990 del 10 novembre 2025, con la quale il direttore dell'ufficio di segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo ha comunicato la chiusura della medesima sede giudiziaria, nella giornata del 12 novembre 2025, per interruzione della fornitura di energia elettrica dalle ore 8,30 alle ore 16,20 e che non saranno erogati i servizi dell'immobile compresa l'erogazione dell'acqua nella giornata del 12 novembre 2025;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il normale funzionamento dei servizi istituzionali di competenza della citata Corte di giustizia tributaria, nella giornata del 12 novembre 2025, per la motivazione sopracitata;

Sentito il garante del contribuente per la Regione Sicilia, che con la nota n. 1033 del 18 novembre 2025 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo nella giornata del 12 novembre 2025.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2025

Il direttore: LODDO

25A06333

DECRETO 19 novembre 2025.

Perequazione delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2026.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali e assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo della vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno;

Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;

Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni percentuali di perequazione automatica delle pensioni;

Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti criteri per la perequazione delle pensioni;

Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto 15 novembre 2024 (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 278 del 27 novembre 2024) concernente: «Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2024 e valore definitivo per l'anno 2023»;

Visto l'art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri a esse connesse, prevede che la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica del 3 novembre 2025, dalla quale si rileva che:

a) la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio - dicembre 2023 e il periodo gennaio - dicembre 2024 è risultata pari a +0,8;

b) la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio - dicembre 2024 e il periodo gennaio - dicembre 2025 è risultata pari a +1,4 ipotizzando, in via provvisoria, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025 una variazione dell'indice pari rispettivamente a -0,2, -0,1 e +0,1;

Considerate la suddetta comunicazione e la necessità di determinare:

a) il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1° gennaio 2025;

b) la variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2026, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025;

Rilevata, alla luce delle suddette determinazioni, la necessità di indicare le modalità di attribuzione dell'aumento per le pensioni sulle quali è corrisposta l'indennità integrativa speciale;



Decreta:

Art. 1.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2024 è determinata in misura pari a +0,8 dal 1° gennaio 2025.

Art. 2.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2025 è determinata in misura pari a +1,4 dal 1° gennaio 2026, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Art. 3.

Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennità integrativa speciale, ove compete, e sulla pensione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2025

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
CALDERONE

25A06352

DECRETO 19 novembre 2025.

Modalità di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti, relative alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2025.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il quale prevede che i termini e le modalità di pagamento dell'accisa, anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto, sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unità delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di con-

trollo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuta l'opportunità, per l'anno 2025, di determinare, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del predetto testo unico, le modalità e i termini di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti energetici, sull'alcole etilico e sulle bevande alcoliche, relativamente alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 dicembre 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. I pagamenti dell'accisa sull'alcole etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal *coke*, relativi alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1° al 15 dicembre 2025, sono effettuati, nel medesimo anno, entro:

a) il 18 dicembre, se eseguiti con l'utilizzo del modello unificato F/24, di cui all'art. 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con esclusione della compensazione di eventuali crediti;

b) il 27 dicembre, se eseguiti direttamente in tesoreria, tramite bonifico bancario o postale a favore della tesoreria statale competente nonché tramite la piattaforma digitale pagoPA.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2025

Il Vice Ministro: LEO

25A06477

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 17 novembre 2025.

Approvazione delle modalità di trasmissione dell'istanza per l'assegnazione, nell'anno 2026, di un contributo erariale per spesa di progettazione relativa ad interventi di messa in sicurezza.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LA FINANZA LOCALE

Visto l'art. 1, commi 51-58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il comma 51 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 come modificato dall'art. 1, comma 485, legge 30 dicembre 2023, n. 213, che dispone testualmen-

